

D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO
<p style="text-align: center;">Art. 66 nonies Certificazione delle competenze.</p> <p>1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona: a) in contesti formali, al termine del percorso formativo; b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.</p> <p>2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato: a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo; b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell'articolo 66 septies.</p> <p>3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002, dei seguenti documenti: a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento; b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 nonies Certificazione delle competenze.</p> <p>1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona: a) in contesti formali, al termine del percorso formativo; b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.</p> <p>2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato: a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo; b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell'articolo 66 septies.</p> <p>3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte della Regione dei seguenti documenti: a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento; b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 76 Sospensione dell'accreditamento.</p> <p>1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71-quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 76 Sospensione dell'accreditamento</p> <p>1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.</p>

<p>2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.</p> <p>3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:</p> <p>a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;</p> <p>b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;</p> <p>c) che l'organismo è in stato di liquidazione.</p> <p>4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.</p> <p>5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 32/2002.</p> <p>6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.</p> <p>7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.</p>	<p>2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.</p> <p>3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:</p> <p>a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;</p> <p>b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;</p> <p>c) che l'organismo è in stato di liquidazione.</p> <p>4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.</p> <p>5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. r. 32/2002.</p> <p>6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.</p> <p>7. <i>La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 77 sexies</p> <p style="text-align: center;">Riconoscimento delle attività formative.</p> <p>1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.</p> <p>2. Il riconoscimento delle attività formative relative</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77 sexies</p> <p style="text-align: center;">Riconoscimento delle attività formative.</p> <p><i>1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.</i></p> <p><i>2. abrogato</i></p>

<p>alle azioni di sistema rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della L.R. n. 32/2002, può essere effettuato dalla Regione o dalle province sulla base degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:</p> <p>a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;</p> <p>b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;</p> <p>c) verificare la soddisfazione dell'utenza.</p>	<p>3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:</p> <p>a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;</p> <p>b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;</p> <p>c) verificare la soddisfazione dell'utenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte .</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano all'amministrazione competente, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p> <p>2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite.</p> <p>3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano all'amministrazione competente le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p> <p>2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite.</p> <p>3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 91</p> <p style="text-align: center;">Verifica dei rendiconti di spesa.</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 91</p> <p style="text-align: center;">Verifica dei rendiconti di spesa</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della</p>

<p>definizione del saldo, presentano all'amministrazione competente il rendiconto finale di spesa.</p> <p>2. L'amministrazione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.</p> <p>3. La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;</p> <p>b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;</p> <p>c) comprovabilità;</p> <p>d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.</p> <p>4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite.</p> <p>5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.</p>	<p>definizione del saldo, presentano <i>alla Regione</i> il rendiconto finale di spesa.</p> <p>2. La Regione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.</p> <p>3. La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;</p> <p>b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;</p> <p>c) comprovabilità;</p> <p>d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.</p> <p>4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite.</p> <p>5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;">Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard.</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all'amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.</p> <p>2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p> <p>3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;">Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard.</p> <p>1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono <i>alla Regione</i> la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.</p> <p>2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.</p> <p>3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p style="text-align: center;">Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione.</p> <p>1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p style="text-align: center;">Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione</p> <p>1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:</p>

seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
- b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
- c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
- d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.

3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

- a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
- b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
- c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
- d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

2. **La Regione** in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.

3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, **la Regione** revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Art. 95

Monitoraggio e valutazione degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della L.R. n. 32/2002.

4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della L.R. n. 32/2002.

5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.

6. Le università ed i centri di ricerca pubblici

Art. 95

Monitoraggio e valutazione degli interventi

1. **La Regione cura** il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. **Abrogato**

3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della L.R. n. 32/2002.

4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della L.R. n. 32/2002.

5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.

6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono

<p>possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.</p> <p>7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall'articolo 31, comma 6 della L.R. n. 32/2002.</p>	<p>utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.</p> <p>7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall'articolo 31, comma 6 della L.R. n. 32/2002.</p>
---	---